

ACCORDO OPERATIVO

TRA

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

e

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER POMPEI, ERCOLANO, STABIA

La **Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia** – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo – con sede legale in Pompei (Na) in via Villa dei Misteri 2, C.F. 90083400631, di seguito denominata Soprintendenza, rappresentata dal prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24/05/1963, in qualità di Soprintendente, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito denominato “Committente”)

e

il **Dipartimento di Studi Umanistici** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentato dal Prof. Edoardo Massimilla nato a Napoli il 15/07/1963, in qualità di Direttore del Dipartimento, a tanto autorizzato con D.R. n. 4378 del 15/12/2014, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, in via Porta di Massa n. 1, 80133 Napoli (Partita IVA 00876220633) (di seguito denominato “Dipartimento”).

PREMESSO

che in data 11 giugno 2015 è stato stipulato l’**“Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano, Stabia”** per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica finalizzata alla valorizzazione, fruizione, divulgazione del sito di

Pompei (prot. Ufficio Affari Generali, Università degli Studi di Napoli Federico II-CA/2015/16 del 11/06/2015; prot. Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia n. 26 del 02/07/2015).

CONSIDERATO

che l'Accordo Quadro prevede quanto segue:

Articolo 5 – Direzione Scientifica

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica della futura attività di ricerca e pianificazione sarà sostenuta dalla *Soprintendenza Speciale* in collaborazione con l'istituzione assegnataria del compito.

Articolo 6 – Comitato di Coordinamento e modalità di attuazione

- 1) Le parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Accordo Quadro, composto da due rappresentanti dell'Università nominati dal Rettore e da due rappresentanti nominati dalla Soprintendenza; tale Comitato avrà il compito di individuare e programmare le attività da svolgere, nonché le strutture all'interno dell'Università di volta in volta idonee e disponibili allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse e la tipologia del rapporto. Le decisioni del Comitato dovranno essere sottoposte all'approvazione del Soprintendente;
- 2) qualora le attività coinvolgano più Dipartimenti, sarà costituito un Comitato Tecnico dei responsabili scientifici di ogni Dipartimento; tale Comitato Tecnico nominerà un Coordinatore, quale referente tecnico dell'Università per tutte le questioni relative alla realizzazione delle attività;
- 3) le modalità di attuazione della collaborazione sono definite, di volta in volta, attraverso la stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, stipulati dagli Enti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del presente Accordo Quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati, quelli che saranno individuati dal Comitato di Coordinamento di cui al presente articolo **ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate;**
- 4) detti contratti e accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti in relazione alla tipologia della stessa e specificando, in particolare:

- i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria; la tempistica di realizzazione delle attività;
- le modalità del reciproco apporto per la realizzazione delle attività di comune interesse;
- le modalità di presentazione da parte delle strutture di ricerca della documentazione tecnico scientifica relativa alle attività di propria competenza affidate dalla Soprintendenza nel proprio prevalente interesse e della relativa fatturazione, nonché le eventuali penali a carico dei Dipartimenti, e quant'altro necessario nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento richiamato in premessa;
- gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile; gli obblighi di riservatezza delle parti e di trattamento dei dati personali.

CONSIDERATO

che il Dipartimento svolge attività di ricerca che hanno stretta attinenza con le esigenze della Soprintendenza, favorendo lo studio, la sperimentazione e l'applicazione dei risultati di ricerca;

che, a tal fine, è interesse comune delle Istituzioni definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;

che tali finalità possono essere conseguite attraverso indagini di scavo mirate e studio delle evidenze materiali rinvenute;

che il Dipartimento risulta essere in grado di fornire il necessario ed adeguato supporto nella realizzazione della ricerca archeologica;

che il Committente è interessato ad avvalersi del supporto scientifico e tecnico delle strutture di ricerca del Dipartimento per la realizzazione delle attività in parola;

che il Committente ha intenzione di affidare al Dipartimento lo svolgimento di attività di ricerca e scavo archeologico sul tema “Gli Spazi pubblici di Pompei” con particolare riferimento al cd. Foro Triangolare.

Con riferimento all’art. 6, punto 3 del suindicato **Accordo Quadro**, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse che precedono formano patto.

Art. 2 (Oggetto della pattuizione)

La Soprintendenza e il Dipartimento si impegnano alla realizzazione di attività di ricerca sul tema “**Gli spazi pubblici di Pompei**” con particolare riferimento al **cd. Foro Triangolare**, area che sarà oggetto d’intervento di scavo.

Responsabili scientifici sono:

- per la Soprintendenza, il prof. Massimo Osanna, giusta applicazione dell’art.5 dell’Accordo Quadro;
- per il Dipartimento, la prof.ssa Carmela Capaldi, giusta deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 28/06/2016.

Art. 3 (Durata)

Il presente Accordo Operativo ha durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Art. 4 (Modalità di esecuzione)

La prestazione sarà effettuata presso l’area archeologica di Pompei e presso la sede del Dipartimento.

La prestazione potrà prevedere l'impiego di apparecchiature, materiali o servizi del Dipartimento coinvolgendo il personale docente e tecnico-amministrativo, e sarà svolta da questi ultimi nel rispetto dei propri impegni istituzionali verso l'Ateneo.

È fatto carico al Responsabile Scientifico per il Dipartimento, prof.ssa Carmela Capaldi, rapportarsi con la Soprintendenza, nella persona del prof. Massimo Osanna, al fine di garantire un'informativa aggiornata sullo sviluppo dei lavori ed il coordinamento degli stessi.

Art. 5 (Oneri)

Il presente accordo non comporta oneri a carico del Dipartimento.

Gli eventuali costi per lo svolgimento delle attività di scavo e ricerca saranno sostenuti dalla Soprintendenza, nonché dal Responsabile scientifico del Dipartimento compatibilmente con la disponibilità di fondi di ricerca individuale.

Art. 6 (Risultati della ricerca)

I risultati della ricerca si ritengono di proprietà di entrambe le parti contraenti che possono farne uso nell'ambito dei loro fini e compiti istituzionali, previa informazione e comunicazione scritta all'altra parte, salva opposizione di quest'ultima – da manifestarsi per iscritto entro giorni 15 dalla ricezione della predetta comunicazione - ove l'utilizzazione o la divulgazione dei predetti risultati, o di dati o informazioni posti a base dell'elaborazione della ricerca, siano ritenute lesive dei propri interessi.

Art. 7 (Sicurezza)

La Soprintendenza e il Dipartimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, interessato dallo svolgimento delle attività in accordo. La Soprintendenza e il Dipartimento si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in Accordo Operativo, prima del loro inizio.

I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità all'art. 38 del D.lgs. 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte in convenzione. Il documento di valutazione dei rischi elaborato dovrà essere allegato al presente Accordo Operativo.

Gli obblighi connessi alle attività formative ed addestrative, all'eventuale sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI ai lavoratori e gli ulteriori obblighi derivanti dalla citata valutazione dei rischi sono ripartiti tra i Datori di lavoro secondo lo schema di **“Verbale di cooperazione e coordinamento”** riportato in allegato, debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla sottoscrizione del presente Accordo Operativo.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo Operativo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

Il personale della Soprintendenza e del Dipartimento si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento.

Ciascuna Parte dovrà farsi carico della copertura assicurativa del proprio personale, dipendente o a esso equiparato, ivi compresi gli studenti, interessato dallo svolgimento delle attività in convenzione in relazione a infortuni e responsabilità civile verso terzi che dovessero derivare dalla permanenza nei locali dell'altra, che resta in ogni caso esente da qualsivoglia responsabilità ed onere, fatte salve eventuali corresponsabilità e fatti salvi altresì quelli propri derivanti dalla conduzione dei fabbricati e dalla titolarità delle attrezzature che rimarranno in capo al titolare degli stessi.

Art. 8 **(Legittimazione processuale attiva e passiva)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, la legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al Direttore pro-tempore del Dipartimento.

Art. 9 **(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, è competente il Foro di Napoli.

Art.10
(Oneri Fiscali)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico del Committente.

Napoli, li

Il Soprintendente

prof. Massimo Osanna

Il Direttore del DSU

prof. Edoardo Massimilla